

CONSIGLIO di STATO, SEZ. VI - sentenza 4 novembre 2013 n. 5284 –

Ferma la giurisdizione amministrativa circa le vicende del rapporto lavorativo dei docenti universitari e fermo che per la loro componente sanitaria l'assistenza è attività compenetrata con didattica e ricerca, vanno distinte, con specifico riferimento ai medici universitari in servizio presso le Aziende ospedaliero-universitarie, le questioni che attengono allo *status* di docente universitario (di cognizione del giudice amministrativo) da quelle attinenti al rapporto lavorativo di carattere assistenziale con l'Azienda Ospedaliera (di cognizione del giudice ordinario).

In particolare, sussiste la giurisdizione amministrativa in materia di incompatibilità parentale, in applicazione dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*).

E' legittimo il decreto del Rettore di una Università con il quale è stato approvato un atto regolamentare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria nella parte in cui prevede che non possono essere eletti e nominati "*Direttore del D.A.I. (dipartimenti ad attività integrata) e non si può conservare l'incarico di direttore del D.AS. (dipartimenti assistenziali) qualora all'interno della struttura interessata vi siano parenti o affini fino al quarto grado incluso; la stessa disposizione si applica per la direzione di struttura complessa e di struttura semplice di cui ai successivo art. 26*" .